



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1303, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, su raccomandazione dell'intermediario, n. 112 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore di € 7.000,00, aderendo all'aumento di capitale del giugno 2014. Lamenta che l'operazione sarebbe stata inadeguata stante il suo profilo di investitore e che l'intermediario non lo avrebbe informato correttamente sulle caratteristiche e i rischi di tali azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità. Dopo avere precisato che le azioni della Capogruppo dell'intermediario hanno oramai perso del tutto il loro valore, il ricorrente chiede conclusivamente il risarcimento del danno occorso, che egli quantifica in € 7.000,00 a titolo di danno emergente e in € 2.000,00 a titolo di

lucro cessante, avendo il ricorrente trascurato di effettuare investimenti alternativi, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. L'intermediario così rappresentato resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito risarcitorio del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo (dl n. 99/2017), il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di depositare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova

Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste ultime). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta

amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tali disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Stanti le evidenze disponibili in atti, si ritengono fondate entrambe le contestazioni sollevate dal ricorrente, consistenti nell'inadeguatezza dell'operazione oggetto di consulenza e nella mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni di che trattasi. Ciò in quanto, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'intermediario, pur essendosi costituito in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, esso non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente. Né l'adempimento di tali obblighi risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. In particolare, non risulta che l'intermediario abbia informato il ricorrente della circostanza che le azioni della sua Capogruppo erano illiquide al momento del loro acquisto.

3. Dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il resistente abbia raccomandato al ricorrente il compimento di un'operazione inadeguata rispetto al suo profilo di investitore, per di più in assenza di corrette informazioni sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte, si può ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe acquistato le azioni in questione. Ne consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento di una somma pari a quanto investito nell'acquisto delle azioni, che dalla documentazione in atti risulta essere stato pari a € 7.000,00, considerato che a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo il relativo valore si è ridotto a zero. Questa somma deve essere rivalutata dalla data dell'operazione (o meglio, dalla data dell'addebito della somma investita sul conto corrente del ricorrente, che dalla documentazione in atti risulta essere il 27 agosto 2014) alla data dell'odierna decisione, per € 175,00, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento. Nulla può essere, invece,

ricosciuto a titolo di mancato guadagno da investimenti alternativi, dal momento che il ricorrente non ha adeguatamente provato la sussistenza di un tale danno, non avendo neppure allegato specificatamente quali investimenti alternativi egli avrebbe trascurato di effettuare per effetto dell'operazione qui censurata.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 7.175,00, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi